

## **Prime provvisorie riflessioni sull' A.S. 1880 - Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi**

*di Stefano Ceccanti*

A. In via preliminare va ricordato, rispetto a qualsiasi riforma, quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza 255/1992: "Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità".

B. In secondo luogo rispetto alle osservazioni tra lo scettico e l'ironico del Presidente Berselli sull'inutilità delle audizioni di costituzionalisti, che

1- quelle sul lodo Alfano non furono affatto inutili: quella del Presidente Elia spiegò puntualmente quella che sarebbe stata la sentenza della Corte; comunque il fatto che gli studiosi possano arrivare a considerazioni diverse non è affatto un argomento per la loro inutilità;

2- l'imbarazzo forse è comprensibile perché fin qui nessuno se l'è finora sentita di difendere acriticamente il testo.

C- Le cinque principali ragioni dell'incostituzionalità del ddl sui processi:

1. E' soprattutto irragionevole ma contraria anche al principio di obbligatorietà dell'azione penale la predeterminazione all'art. 2 comma 1 di un termine rigido e identico (due anni senza sentenza) per estinguere qualsiasi processo, ignorandone la specificità.
2. E' irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non (art. 2 comma 5) ai fini dell'applicazione dell'estinzione del processo, anche perché in molti processi verrebbero a trovarsi persone in entrambe le condizioni.
3. E' irragionevole e discriminatorio applicare un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge (art. 3 comma 2): se si ritiene che l'impatto potrebbe essere devastante significa che la legge introdotta in un periodo così breve, senza dare la possibilità di chiudere i processi aperti, è sbagliata, anche per i processi di primo grado.
4. La creazione di un elenco di reati i cui processi sarebbero esclusi, elenco inevitabilmente costruito non a partire dalla gravità dei reati stessi, ma da considerazioni squisitamente politiche, si presta a inevitabili irragionevolezza.
5. E' altresì irragionevole il fatto che la parte civile costituita in giudizio potrebbe comunque trasferire, se estinto il processo penale, l'azione in sede civile, continuando ad esercitare il suo diritto ad un eventuale risarcimento.